

(N. 816-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(D I F E S A)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro degli Affari esteri

col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Lavori Pubblici

col Ministro della Pubblica Istruzione

e col Ministro *ad interim* della Marina mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 16 giugno 1950

Onoranze ai Caduti della guerra 1940-45.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si intitola « Onoranze ai caduti della guerra 1940-45 », non ha bisogno di ampia illustrazione. La sistemazione delle salme dei caduti, sia in appositi cimiteri od ossari sia mediante restituzione di esse ai famigliari, è dovere di Stato. Guai ai popoli che non abbiano vivo e costante il culto dei morti e profonda la religione delle tombe.

Col disegno di legge in esame, il Governo si propone, per rendere più sollecito il raggiungimento dell'alto fine, di passare il Commissario generale per le onoranze ai caduti (già istituito con decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752) dalle dipendenze della Presidenza del Consiglio a quella del Ministero della difesa.

I doveri dello Stato verso le famiglie dei nostri morti si estendono sia ai caduti nelle azioni di guerra, sia a quelli spenti in prigionia o nei campi di internamento, sia ai partigiani caduti nella lotta di liberazione sia ai civili deceduti quali ostaggi o per atti di rappresaglia. Il disegno di legge prevede due ordini di sistemazioni: 1° la raccolta delle salme dai campi di battaglia e, comunque, dai luoghi ove esse si trovano, e la loro sepoltura in sepolcreti di guerra nel territorio nazionale i quali faranno parte del patrimonio dello Stato; 2° la restituzione delle salme ai famigliari che abbiano a richiederle, nel qual caso essi potranno fruire dei sussidi che il Commissario generale, di concerto col Ministro del tesoro, metterà a loro disposizione. Le salme, invece, già sistemate in cimiteri di guerra all'estero saranno affidate dal Commissario generale ad organizzazioni e a persone esistenti nei singoli territori.

È ovvio che una volta sistemati i resti mortali nei sepolcreti di guerra, anche quelli che successivamente fossero reclamati dalle famiglie non possano essere rimossi, per non turbare la pace e il decoro dei sepolcri.

È nel programma del Commissario generale che, per quanto riguarda la restituzione delle salme ai singoli famigliari o alle collettività

famigliari che intendano tumularli in sepolcro comune sotto gli auspici dei municipi, come in più casi è avvenuto, il Governo provveda alla raccolta delle salme e al loro trasporto, a proprie cure e spese, fino ai porti di mare o ai posti di frontiera che saranno designati, col diritto ai singoli di provvedere al trasporto, da detti porti o luoghi di arrivo, ai singoli luoghi di pertinenza, fruendo dei sussidi dei quali si è fatto cenno.

La Commissione ha approvato il disegno, salvo lievi modificazioni (al comma c dell'articolo 3 si è creduto di togliere la limitazione *durante la guerra 1940-1945*, perchè vi sono ancora salme di austriaci e tedeschi caduti nella guerra 1915-18 che occupano aeree notevoli nei cimiteri del Veneto, e che esigono più conveniente sistemazione, ed è stato inoltre apportato un emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 4), ma la Commissione giudica del tutto insufficienti i fondi dal Tesoro messi a disposizione, a questo ufficio, del Ministero della difesa e stanziati nel capitolo 270 dello Stato di previsione per l'esercizio finanziario 1949-50; e per questo, non avendo ricevuto esauriente risposta alle richieste ripetutamente fatte per un congruo aumento, ha deliberato di portare il disegno di legge alla discussione dell'Assemblea.

Onorevoli colleghi; si tratta di salme disseminate, purtroppo, in tutte le parti del mondo. Ossa italiane sono raccolte o disperse nell'Africa settentrionale, in Etiopia, nel Chenia, in Russia, nell'India . . . , ovunque la nostra giovinezza ebbe spenta la vita. Occorre, pertanto, che il Governo prepari un concreto programma sul modo di identificare i luoghi e le salme, sui mezzi per provvedere ai trasporti e sulle spese occorrenti alle più svariate necessità, e ciò allo scopo di non dare alle famiglie italiane speranza e fiducia che non degenerino in umilianti delusioni. È così alto e preciso il dovere dello Stato che esige dal Governo provvedimenti adeguati.

GASPAROTTO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL MINISTERO

Art. 1.

Il Commissario generale per le Onoranze ai Caduti, istituito con decreto-legge 31 maggio 1935, n. 752, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 132 in sostituzione del Commissario del Governo previsto dalla legge 12 giugno 1931, n. 877 esercita le sue funzioni alla diretta dipendenza del Ministro per la difesa.

I poteri già spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri per le leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio, 1936, n. 132, sono attribuiti al Ministro per la difesa.

Art. 2.

In aggiunta alle attribuzioni stabilite dalle leggi 12 giugno 1931, n. 877 e 9 gennaio 1936, n. 132, spetta al Commissario generale provvedere al censimento, alla raccolta, alla sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:

a) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano che fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purchè per i militarizzati, sia stato accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;

b) dei militari e civili deceduti in istato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;

c) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l'8 settembre 1943;

d) di tutti i civili deceduti dopo l'8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rapresaglia;

e) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Al Commissario generale spetta inoltre di provvedere:

a) alla completa sistemazione, manutenzione e custodia dei cimiteri di guerra esistenti in Italia nonché di quelli esistenti all'estero contenenti salme di Caduti italiani;

b) alla sistemazione provvisoria delle salme dei militari appartenenti alle forze armate delle Nazioni Unite deceduti in Italia durante la guerra 1940-45 ove non vi abbiano provveduto direttamente i rispettivi Stati e ferme restando, per quanto riguarda l'impianto di cimiteri destinati all'inumazione dei militari delle Forze Armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano, le disposizioni del decreto legislativo 5 luglio 1945, n. 129, modificate dal decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1354;

c) alla sistemazione delle salme dei militari dell'esercito tedesco caduti in Italia durante la guerra 1940-45, nei limiti dell'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 e di quanto altro stabilito nei Trattati di pace

È in facoltà del Commissario generale scegliere i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrono la possibilità di uno stabile assetto.

I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi verranno raccolti in cimiteri vicini o in appositi sacrali costruiti in località opportunamente prescelte.

Art. 4.

Alle sistemazioni di cui alle lettere a), b) c), d) ed e) dell'articolo 2 si farà luogo se ed in quanto non vi abbiano provveduto i congiunti.

Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale non possono essere più concesse ai congiunti.

La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani sarà di massima affidata dal Commissario generale, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ad organizzazioni o persone esistenti in detti territori.

Art. 3.

Identico.

e) alla sistemazione delle salme dei militari dell'esercito tedesco caduti in Italia, nei limiti dell'articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 e di quanto altro stabilito nei trattati di pace.

Identico.

Art. 4.

Alle sistemazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2 si farà luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potrà mettere a loro disposizione di concerto col Ministero del tesoro.

Identico.

Identico.

Solo eccezionalmente potranno essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa col Ministero del tesoro.

Art. 5.

Il compito della sistemazione provvisoria delle salme di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'articolo 2 nei cimiteri comunali può dal Commissario generale essere affidato ai singoli comuni, con l'osservanza delle direttive generali e particolari che egli riterrà impartire di intesa, ove del caso, con il Ministero dell'interno.

In tal caso i comuni hanno diritto al rimborso delle spese.

Occorrendo procedere ad espropriazioni, si provvederà con le norme degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità delle opere avrà valore di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 6.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli sono di esclusiva competenza del Commissario generale, il quale prende direttamente i necessari accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero.

Nella scelta delle località per la sistemazione dei sepolcreti di guerra, dovrà essere preventivamente sentito il Ministero della pubblica istruzione qualora si tratti di zone che, ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, abbiano interesse artistico od archeologico, oppure di bellezza naturale o panoramica.

Art. 7.

I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, a cura del Commissario generale e mediante stipula di regolari atti, ai comuni nel cui terri-

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

torio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.

L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituiti a favore dello Stato sui sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri enti locali.

A richiesta dei Comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, su proposta del Commissario generale, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna.

Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dall'articolo 61 del regolamento di polizia mortuaria, ed i Comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 8.

I contratti stipulati per lavori e forniture varie, nonché quelli di locazione di opera, saranno approvati e resi esecutivi dal Commissario generale, quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Al Commissario medesimo è consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'articolo 8 del suddetto decreto e successive modificazioni.

Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, è data facoltà al Commissario generale di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilità dello Stato e delle spese pubbliche.

Art. 9.

Agli atti ed ai contratti stipulati in applicazione del presente decreto sarà usato il trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti dello Stato.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Le spese derivanti dall'attuazione del presente provvedimento graveranno sui fondi stanziati nel capitolo 270 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

La gestione dei fondi di cui al precedente comma è demandata al Commissario generale il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 11.

Per quanto non richiamate espressamente nella presente legge vanno osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.